

Codice A1817A

D.D. 21 dicembre 2017, n. 4349

Istanza da parte del Comune di CANNOBIO (VB) per taglio e pulizia vegetazionale nell'alveo del Rio Valle di Croso, in comune di Cannobio (VB) -

Vista la richiesta presentata con elaborati firmati digitalmente tramite PEC in data 16.12.2017, prot. n. 15046 (nostro protocollo di ricevimento n° 60555/A1817A in data 18/12/2017) del Comune di Cannobio, intesa ad ottenere l'autorizzazione al taglio di piante materiale vegetale nell'alveo del Rio Valle di Croso, in Comune di Cannobio secondo quanto evidenziato nella planimetria e nella documentazione allegata all'istanza qui trasmessa.

Visto che il Comune di Cannobio intende effettuare i lavori di taglio piante tramite affidamento diretto a ditta del settore.

Vista la D.G.C. n° 171 in data 12/12/2017 di approvazione del progetto in questione firmato digitalmente dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Valerio Trisconi.

L'intervento in oggetto è pertanto qualificabile quale intervento di manutenzione al fine di ripristinare l'officiosità idraulica all'interno dell'alveo attivo su un corso d'acqua ricadente nel territorio dell'ex Comunità Montana ed è espressamente consentito dall'art. 37 del DPGR 20.09.2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della LR 10.02.2009 n. 4".

Preso atto che, ai sensi della tabella A allegata alla LR n. 12/2004 come modificata con DPGR n. 14/2004, DGR 5-5072 del 08.01.2007, LR 9/2007 e LR 25/2010, non è previsto il pagamento di canone demaniale in quanto trattasi di intervento manutentivo in aree di asservimento idraulico di corso d'acqua ricadente in area territoriale appartenente a ex Comunità Montana.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904,
- Visto il D.lgs n. 112/1998,
- Vista la L.R. n. 44/2000;
- Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001
- Visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 38/2008;
- Vista la D.D. n. 18/14.00 del 08/01/2010;
- Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 15/02/2010 e s.m.i.;
- Visto il DPGR 20.09.2011 n. 8/R.

determina

- 1) di autorizzare, ai soli fini idraulici, il comune di Cannobio (VB), ad eseguire il taglio vegetazione nell'alveo del Rio Valle di Croso, in comune di Cannobio (VB) come indicato nel file dell'elaborato progettuale planimetrico allegato all'istanza che, debitamente controfirmato digitalmente dal Responsabile del Settore, viene restituito al proponente, subordinatamente e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il taglio delle piante dovrà essere condotto nel rispetto del Reg.Reg. n.4 del 15.02.2010 e s.m.i. ed in conformità delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola;
 - l'intervento di taglio piante dovrà essere condotto esclusivamente nelle aree demaniali del Rio Valle di Croso;

- i lavori devono essere condotti nel rispetto di quanto disposto dal DPGR 20.09.2011 n. 8/R “Regolamento forestale di attuazione dell’art. 13 della LR 10.02.2009 n. 4” e in particolare dall’art. 37;
 - l’autorizzazione è accordata per un periodo pari a 6 mesi a decorrere dalla data del presente atto;
 - il comune di Cannobio prima dell’inizio dei lavori dovrà in relazione alla normativa in vigore, verificare se dare comunicazione allo sportello Forestale regionale competente per territorio;
 - le aree di stoccaggio temporaneo del materiale legnoso dovranno essere dislocate esternamente alle fasce di esondazione del Rio Valle di Croso;
 - il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche o private e da non ledere diritti di terzi; il comune di Cannobio è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati e degli operai e dei mezzi d’opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - sono fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- 2) di dare atto che, ai sensi della tabella A allegata alla LR n. 12/2004 come modificata con DPGR n. 14/2004, DGR 5-5072 del 08.01.2007, LR 9/2007 e LR 25/2010, non è previsto il pagamento di canone demaniale in quanto trattasi di intervento manutentivo realizzato in aree di asservimento idraulico di corso d’acqua ricadente in area territoriale appartenente a ex. Comunità Montana;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione temporanea all’occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giovanni Ercole